

DDG




# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
Ufficio III- Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale non dirigente  
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale Area Negoziale  
del Corpo di Polizia Penitenziaria



LORO SEDI

**Oggetto: Bozza del nuovo regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria.**

Si trasmette bozza del nuovo Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, contenente modifiche apportate al Regolamento di cui al D.P.R. n. 82/1999. La revisione è stata effettuata da parte del gruppo di lavoro istituito con PCD n.35 del 19 marzo 2024, presieduto dall'attuale capo Dipartimento facente funzioni e coordinato dal Direttore Generale per la gestione dei beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria.

Eventuali osservazioni rilevate sulla proposta di modifica dovranno pervenire entro l'8 febbraio 2024.

Si assicura sin da ora che sarà convocata apposita riunione per la discussione in merito all'argomento in oggetto.

Distinti Saluti

II DIRETTORE GENERALE  
Massimo Parisi

**INDICE DELL'ATTO**

<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82</b>	<b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b>
REGOLAMENTO DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Premessa in diritto</i>	<i>Premessa in diritto</i>
TITOLO I NORME GENERALI	TITOLO I NORME GENERALI CAPO I NORME GENERALI
ART. 1 - Promessa solenne. <i>Articolo non presente</i>	Eliminato Art. 1 - Definizioni.
ART. 2 - Giuramento.	Art. 2 - Giuramento.
ART. 3 - Ausiliari di leva.	Eliminato
ART. 4 - Bandiera del Corpo.	Art. 3 - Bandiere.
ART. 5 - Onori.	Art. 4 - Onori.
ART. 6 - Tessere di riconoscimento.	Art. 5 - Tessera di riconoscimento.
ART. 6 bis - Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria. <i>Articolo non presente</i>	Art. 6 - Placca di riconoscimento. <i>((Inglorato nell'art. 5))</i>
<i>Articolo non presente</i>	ART. 7 - Disposizioni comuni a tessera e placca di riconoscimento.
TITOLO II GERARCHIA E SUBORDINAZIONE	CAPO II GERARCHIA E SUBORDINAZIONE
ART. 7 - Subordinazione gerarchica e funzionale.	ART. 8 - Subordinazione gerarchica e funzionale.
ART. 8 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive. <i>Già articolo 12</i>	<i>Ora articolo 10</i> ART. 9 - Saluto.
<i>Già articolo 8</i>	ART. 10 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive.
<i>Già articolo 17</i>	ART. 11 - Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari.
ART. 9 - Facoltà di rivolgersi ai superiori.	ART. 12 - Facoltà di rivolgersi ai superiori.
TITOLO III DOVERI GENERALI E PARTICOLARI	CAPO III DOVERI GENERALI E PARTICOLARI
ART. 10 - Norme generali di condotta	ART. 13 - Norme generali di condotta.
ART. 11 - Formazione e aggiornamento professionale.	<i>Ora articolo 19</i>

ART. 12 - Saluto.	<i>Ora articolo 9</i>
ART. 13 - Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.	ART. 14 - Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali.
ART. 14 - Cura della persona.	ART. 15 - Cura della persona.
ART. 15 - Doveri di comportamento.	ART. 16 - Comportamento in servizio.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 17 - Uso dei social media.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 18 - Utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche.
ART. 16 - Obbligo di reperibilità.	<i>Ora articolo 28</i>
ART. 17 - Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari.	<i>Ora articolo 11</i>
<i>Già articolo 11</i>	ART. 19 - Formazione e aggiornamento professionale.
ART. 18 - Segreto d'ufficio.	ART. 20 - Segreto d'ufficio e riservatezza.
ART. 19 - Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.	ART. 21 - Uso e custodia di armi, mezzi, attrezzature e documenti.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 22 - Custodia dell'armamento individuale.
<i>Articolo non presente</i>	ART. 23 - Misure a tutela del personale
<i>Articolo non presente</i>	ART. 24 - Percorsi di sostegno psicologico
	TITOLO II
	SERVIZI
	CAPO I
	NORME GENERALI
ART. 20 - Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio.	<i>Ora articolo 30</i>
ART. 21 - Impiego nei servizi.	ART. 25 - Impiego del personale nei servizi.
ART. 22 - Impiego dei rinforzi.	<i>Ora articolo 29</i>
ART. 23 - Presentazione in servizio. Conoscenza ed esecuzione del servizio.	ART. 26 - Presentazione in servizio.
<i>Già articolo 27</i>	ART. 27 - Obbligo di permanenza in servizio.
ART. 24 - Doveri generali nell'espletamento del servizio.	<i>Ora articolo 40</i>
ART. 25 - Riconoscimento in servizio.	<i>Eliminato</i>
ART. 26 - Obblighi del personale al termine del servizio.	<i>Eliminato</i>
ART. 27 - Obbligo di permanenza in servizio.	<i>Ora articolo 29</i>
<i>Già articolo 16</i>	ART. 28 - Obbligo di reperibilità o di permanenza in caserma.
<i>Già articolo 22</i>	ART. 29 - Impiego di rinforzi esterni.
<i>Già articolo 20</i>	ART. 30 - Disposizioni generali.
<i>Già articolo 89</i>	ART. 31 - Mensa obbligatoria di servizio.
ART. 28 - Controlli sui servizi.	<i>Ora articolo 35</i>
ART. 29 - Ordini per la disciplina dei singoli servizi.	ART. 32 - Ordini di servizio

Articolo non presente	ART. 33 - Programmazione del servizio.
ART. 30 - Foglio di servizio.	ART. 34 - Foglio di servizio.
Gia articolo 28	ART. 35 - Controllo sullo svolgimento dei servizi.
ART. 31 - Riparto. Compiti ed autonomia del comandante.	ART. 36 - Il comandante.
ART. 32 - Supplenza temporanea nella funzione di comandante del reparto.	ART. 37 - Vice comandante vicario.
Articolo non presente	ART. 38 - Vice comandante.
ART. 33 - Unità operative.	ART. 39 - Unità operative.
ART. 34 - Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria.	Eliminato
TITOLO IV SERVIZI CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI	
Gia articolo 24	ART. 40 - Doveri generali nell'espletamento del servizio.
Articolo non presente	ART. 41 - Sorveglianza generale.
ART. 35 - Vigilanza armata degli istituti penitenziari.	Ora articolo 43
ART. 36 - Corpo di guardia.	ART. 42 - Corpo di guardia e preposto al servizio di vigilanza armata.
ART. 37 - Preposto al servizio di vigilanza armata	ART. 43 - Vigilanza armata.
ART. 38 - Servizio di vigilanza armata	ART. 44 - Preposti ai singoli servizi.
ART. 39 - Preposti ai singoli servizi	ART. 45 - Sala operativa.
Articolo non presente	Ora articolo 50
ART. 40 - Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne	ART. 46 - Portineria.
ART. 41 - Servizio di portineria	ART. 47 - Vigilanza, osservazione e controllo nelle sezioni detentive.
ART. 42 - Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari	ART. 48 - Vigilanza, osservazione e controllo nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario.
ART. 43 - Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario	ART. 49 - Vigilanza, osservazione e controllo sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti e degli internati all'interno degli Istituti.
ART. 44 - Servizio di vigilanza ed osservazione sulle attività lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari.	ART. 50 - Vigilanza, osservazione e controllo sulle attività sui detenuti e internati addetti alle lavorazioni esterne.
Gia articolo 40	ART. 51 - Ufficio matricola.
ART. 45 - Servizio di matricola dei detenuti e internati	

<i>Articolo non presente</i>	
ART. 46 - Gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria.	ART. 52 - Ufficio comando.
ART. 47 - Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati	ART. 53 - Servizio informatico territoriale.
ART. 48 - Servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati.	ART. 54 - Vigilanza, osservazione e controllo dei colloqui visivi dei detenuti e degli internati.
ART. 49 - Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati.	ART. 55 - Vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e degli internati.
ART. 50 - Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati.	ART. 56 - Vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati.
ART. 51 - Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.	ART. 57 - Controllo dei pacchi dei detenuti e internati.
ART. 52 - Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria.	ART. 58 - Traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.
ART. 53 - Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso	ART. 59 - Vigilanza sui beni del Ministero della giustizia.
TITOLO IV SERVIZI CAPO III SERVIZIO NAVALE	
ART. 54 - Principi generali.	ART. 60 - Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.
<i>Articolo non presente</i>	
<i>Articolo non presente</i>	
<i>Articolo non presente</i>	
ART. 55 - Preposto alla base navale.	ART. 61 - Servizio navale.
ART. 56 - Personale navigante.	ART. 62 - Sezioni operative navali.
ART. 57 - Formazione degli equipaggi e degli armamenti.	ART. 63 - Personale navigante.
ART. 58 - Personale di coperta. Doveri del comandante.	ART. 64 - Formazione degli equipaggi e degli armamenti.
ART. 59 - Doveri del vice comandante.	Eliminato
ART. 60 - Doveri del nostromo.	Eliminato
ART. 61 - Doveri del nocchiere radarista.	Eliminato
ART. 62 - Doveri del padrone.	Eliminato
ART. 63 - Doveri del conduttore di macchina.	Eliminato
ART. 64 - Doveri del vice conduttore di macchina.	Eliminato
ART. 65 - Doveri del motorista navale.	Eliminato

(Inglobato nel CAPO III del TITOLO II)

TITOLO IV SERVIZI CAPO IV SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE		(Inglobato nel CAPO III del TITOLO III)
ART. 66 - Principi generali	ART. 65 - Servizio di trasporto terrestre.	
ART. 67 - Assegnazione, gestione amministrativa, fuori uso e alienazione dei mezzi di trasporto terrestre.	Eliminato	
ART. 68 - Identificazione dei mezzi di trasporto terrestre.	Eliminato	
ART. 69 - Immatricolazione e assicurazione dei mezzi di trasporto terrestre.	Eliminato	
ART. 70 - Approvvigionamento di carburanti e lubrificanti.	Eliminato	
ART. 71 - Ordine di uscita.	Eliminato	
ART. 72 - Manutenzione e riparazioni.	Eliminato	
ART. 73 - Patenti di guida.	ART. 66 - Patenti di guida.	
ART. 74 - Responsabilità.	Eliminato	
TITOLO III UNITÀ SPECIALIZZATE DEL CORPO E SPECIALIZZAZIONI DEL PERSONALE		
Titolo non presente		
Articolo non presente	ART. 67 - Gruppo operativo mobile - G.O.M.	
Articolo non presente	ART. 68 - Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli uffici interdirezionali e distrettuali di esecuzione penale esterna.	
Articolo non presente	ART. 69 - Servizio centrale di polizia giudiziaria.	
Articolo non presente	ART. 70 - Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.	
Articolo non presente	ART. 71 - Gruppo di intervento operativo - G.I.O.	
Articolo non presente	ART. 72 - Specializzazioni del personale.	
Già articolo 83	ART. 73 - Attività sportiva.	
Già articolo 84	ART. 74 - Personale addetto all'attività sportiva.	
Già articolo 85	ART. 75 - Dotazione logistica per l'attività sportiva.	
Già articolo 86	ART. 76 - Banda musicale del Corpo.	
Già articolo 88	ART. 77 - Dotazioni tecniche della Banda musicale del Corpo.	
TITOLO IV RICOMPENSE		
ART. 75 - Ricompense e riconoscimenti.		
TITOLO V RICOMPENSE		
ART. 78 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti.		

ART. 76 - Onorificenze. Ricompense al valor militare, civile, al merito civile.	ART. 79 - Onorificenze e ricompense al valor militare, civile, al merito civile.
ART. 77 - Ricompense per meriti straordinari e speciali.	ART. 80 - Promozione alla qualifica superiore.
Articolo non presente	ART. 81 - Commissione ricompensa superiore.
Articolo non presente	ART. 82 - Commissione ricompense.
Articolo non presente	ART. 83 - Disposizioni comuni alla commissione ricompensa superiore e alla commissione ricompense.
Già articolo 77	ART. 84 - Encornio solenne.
ART. 78 - Ricompense per lodevole comportamento.	ART. 85 - Encornio.
ART. 79 - Riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio.	ART. 86 - Lode.
ART. 80 - Premi in denaro.	Ora articolo 89
ART. 81 - Distintivi.	ART. 87 - Premio in denaro.
Articolo non presente	Ora articoli 90 e 91
Già articolo 79	ART. 88 - Compiacimento.
Già articolo 81	ART. 89 - Riconoscimenti per anzianità di servizio e al merito di servizio.
Già articolo 81	ART. 90 - Distintivi, medaglie, nastri, insegne e altre disposizioni.
Già articolo 82	ART. 91 - Distintivi d'onore per il personale mutilato, ferito o deceduto in servizio e per causa di servizio
	ART. 92 - Annotazioni matricolari e attestazioni.
	<i>Inglobato nel TITOLO III</i>
<b>TITOLO VI</b> <b>ATTIVITÀ SPORTIVA</b>	
ART. 83 - Principi generali.	Ora articolo 73
ART. 84 - Personale.	Ora articolo 74
ART. 85 - Mezzi, attrezzature ed impianti.	Ora articolo 75
	<i>Inglobato nel TITOLO III</i>
<b>TITOLO VII</b> <b>BANDA MUSICALE</b>	
ART. 86 - Compiti della banda musicale.	Ora articolo 76
ART. 87 - Personale.	Eliminato
ART. 88 - Uniforme. Strumenti musicali.	Ora articolo 77
<b>TITOLO VIII</b> <b>MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO</b>	<i>Inglobato nel TITOLO II CAPO I</i>

ART. 89 - Mensa obbligatoria di servizio.	Ora articolo 31
<p style="text-align: center;">TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
ART. 90 - Modalità per la preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi.	Eliminato
ART. 91 - Applicazione del regolamento di servizio al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili	Eliminato
Articolo non presente	ART. 93 - Disposizioni generali.



Proposta modifica regolamento di servizio

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b></p> <p>Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'art. 19 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;</p> <p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;</p> <p style="text-align: center;"><b>EMANA</b></p> <p style="text-align: center;">il seguente regolamento:</p>	<p style="text-align: center;"><b>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b></p> <p><b>VISTO</b> l'art. 87 della Costituzione; <b>VISTA</b> la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà"; <b>VISTA</b> la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" e, in particolare, l'art. 29 che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; <b>VISTO</b> il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395"; <b>VISTO</b> il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; <b>VISTO</b> il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"; <b>VISTO</b> il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; <b>VISTO</b> il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»";</p>

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
UDITO	il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza .....
VISTA	la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
SU PROPOSTA	.....

EMANA  
il seguente regolamento:

Proposta modifica regolamento di servizio	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
TITOLO I NORME GENERALI	TITOLO I NORME GENERALI
	CAPO I NORME GENERALI

COMMENTO

Il TITOLO I rubricato " *Norme generali*" è stato suddiviso in tre CAP: " *Norme generali*"; " *Gerarchia e subordinazione*"; " *Doveri generali e particolari*", assorbendo il TITOLO I, II e II del vigente regolamento.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 1	
(Promessa solenne)	((Eliminato))
1. All'atto dell'assunzione in prova, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta promessa solenne secondo la formula prevista dall'art. 11, primo comma, del testo unico delle disposizioni	

<p>concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. La promessa solenne può essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi al Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione.</li> <li>3. La promessa solenne in forma individuale è prestata alla presenza di due testimoni.</li> <li>4. La promessa solenne in forma collettiva può essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del personale già in servizio, davanti al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono: "Prometto".</li> <li>5. Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, è redatto processo verbale.</li> <li>6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promessa solenne non viene prestata nuovamente.</li> </ol>	<p>COMMENTO</p>
--	-----------------

L'art. 1 vigente "promessa solenne è stato soppresso, in seguito all'abrogazione dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO		PROPOSTA DI MODIFICA	
REGOLAMENTO VIGENTE		ART. 1	
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p><b>(Definizioni)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini del presente regolamento, se non altrimenti detto, si intendono:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per "Corpo", il Corpo di polizia penitenziaria;</li> <li>b) per "dipartimento", il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quello della giustizia minorile e di comunità;</li> <li>c) per "amministrazione", l'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità;</li> <li>d) per "Capo del dipartimento", il Capo del dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria;</li> <li>e) per "provveditore", il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;</li> </ol> </li> </ol>		

	<p>f) per "Istituto", l'Istituto penitenziario per adulti e l'Istituto penale per i minorenni;</p> <p>g) per "Reparto", il personale del Corpo operante in ogni istituto, servizio, scuola e istituto di istruzione;</p> <p>h) per "sede", ogni articolazione diversa dall'Istituto penitenziario dove presta servizio personale di Polizia penitenziaria;</p> <p>i) per "direttore", il direttore dell'Istituto;</p> <p>j) per "direttore della sede", il direttore dell'articolazione diversa dall'Istituto;</p> <p>k) per "comandante", il comandante del Reparto e, ove previsto dalla specifica normativa di settore, del Nucleo di Polizia Penitenziaria;</p> <p>l) per "personale", gli appartenenti al Corpo di ogni qualifica.</p>
--	---

COMMENTO

L'art. 1 che si propone, è stato inserito al fine di fornire un elenco dei principali e più frequenti termini che si presentano nel corpo del testo per agevolarne la lettura evitando ripetizioni ridondanti. A tale riguardo, preme evidenziare che:

- alla voce Capo del dipartimento si è voluto intendere il Capo dell'amministrazione penitenziaria, il solo ad avere competenze nella materia che si sta regolamentando;
- si è preferito utilizzare un termine onnicomprensivo, quale quello di SEDE per indicare ogni articolazione dell'amministrazione diversa dagli Istituti penitenziari fermo restando che laddove un principio normativo è riferito a una specifica sede questa viene esplicitata.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ART. 2	
<p>(Giuramento)</p> <p>1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta giuramento, dinanzi al Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al provveditore regionale, o al direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o dell'istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo la formula prevista dall'art. 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.</p> <p>2. Nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento può essere prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all'unisono: "Lo giuro".</p>	<p>(Giuramento)</p> <p>1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo presta giuramento dinanzi al Capo del dipartimento, o ad un suo delegato, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".</p> <p>2. Nelle scuole e negli istituti di istruzione, il giuramento può essere prestato con cerimonia in forma collettiva secondo le modalità previste dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modifiche.</p> <p>3. Del giuramento, in qualunque forma prestato, è redatto processo verbale.</p> <p>4. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene rinnovato.</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Il giuramento in forma collettiva è prestato davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio.</li> <li>4. Del giuramento, in qualunque forma prestato, è redatto processo verbale.</li> <li>5. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene prestato nuovamente.</li> </ol>	
---	--

**COMMENTO**

L'art. 2 proposto mantiene sostanzialmente la struttura di quello vigente con modifiche volte a semplificare la lettura dell'atto. Al primo comma viene sostituito il rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 con la trascrizione della formula del giuramento.

<b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b></p> <p><b>(Ausiliari di leva)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli agenti ausiliari prestano giuramento in forma collettiva secondo le modalità previste dall'art. 2.</li> <li>2. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti, il personale medesimo presta promessa solenne e ripete il giuramento con le stesse modalità stabilite dagli articoli 1 e 2.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>((Eliminato))</b></p>

**COMMENTO**

L'obbligatorietà del servizio è sospesa dal 1° gennaio 2005, come stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

<b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 4</b></p> <p><b>(Bandiera del Corpo)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le modalità di utilizzazione sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>(Bandiere)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le caratteristiche della bandiera del Corpo, della bandiera della Scuola Superiore dell'esecuzione penale e delle bandiere assegnate ai reparti di specialità nonché le modalità di utilizzazione sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435.</li> <li>2. La bandiera del Corpo è custodita presso l'ufficio del Capo del dipartimento mentre le altre bandiere sono custodite presso gli uffici dei rispettivi direttori di sede, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435.</li> </ol>

COMMENTO

Con l'articolo 3 si è ritenuto di dover fare un riferimento anche alle altre bandiere di recente istituzione, specificando il luogo di loro custodia non esplicitato nei decreti istitutivi.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 5</b></p> <p><b>(Onori)</b></p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalità di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modificazioni, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione: "Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di polizia penitenziaria".</p> <p>3. Al Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al vice direttore generale e ai direttori degli uffici centrali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al comma 1, spettano, rispettivamente, al generale di corpo d'armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.</p>	<p><b>ART. 4</b></p> <p><b>(Onori)</b></p> <p>1. Il personale, che partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate, rende gli onori nel modo previsto dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa 19 maggio 1973 e successive modifiche, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione: "Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di Polizia Penitenziaria".</p> <p>2. Il Capo del dipartimento può emanare direttive per adattare alle peculiarità dell'amministrazione le disposizioni di cui al decreto richiamato al comma 1.</p>

COMMENTO

Si è ritenuto di evidenziare che l'amministrazione può, con proprio atto, adattare le disposizioni del Regolamento di presidio e del cerimoniale della Repubblica alle proprie peculiarità.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 6</b></p> <p><b>(Tessere di riconoscimento)</b></p> <p>1. Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli allegati AB, Ce D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "Corpo di</p>	<p><b>ART. 5</b></p> <p><b>(Tessera di riconoscimento)</b></p> <p>1. La tessera di riconoscimento prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e dall'art. 17 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 è conforme all'allegato A al presente regolamento. Essa ha le dimensioni di mm. 100 x 65 e reca nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e</p>

<p>polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero di Grazia e giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità: dieci anni dalla data del rilascio".</p> <p>2. I colori delle tessere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;</li> <li>- blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;</li> <li>- verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti;</li> <li>- rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</li> </ul> <p>3. Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo vice ispettore".</p> <p>4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, conservano validità quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.</p>	<p>l'autorità che rilascia il documento. Essa reca altresì la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nella parte posteriore essa reca le diciture "Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità: dieci anni dalla data del rilascio" e la firma del titolare.</p> <p>2. I colori delle tessere sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rosso scuro: per gli appartenenti alla carriera dei funzionari e dei funzionari del ruolo ad esaurimento;</li> <li>b) marrone: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;</li> <li>c) blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;</li> <li>d) verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti.</li> </ul> <p>3. Agli allievi agenti, agli allievi vice ispettori e agli allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente", "allievo vice ispettore" o "allievo commissario".</p> <p>4. Agli appartenenti ai ruoli tecnici è rilasciata una tessera in conformità ai commi 1 e 2 con l'elemento differenziale individuato con provvedimento del Capo del dipartimento.</p> <p>5. Le tecniche di riproduzione delle tessere ed il materiale da cui sono costituite sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento.</p>
---	--

**COMMENTO**

L'art. 5 modifica il contenuto del vigente art. 6 nella parte relativa alle tessere di riconoscimento della carriera dei funzionari ed della carriera dei ruoli tecnici e recependo nel contenuto la novella di cui all'art. 6-bis del regolamento vigente. L'allegato A sintetizza i precedenti allegati A, B, C, D.

<b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	
<b>ART. 6-BIS</b>	
<b>(Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria)</b>	<b>((Inglobato nell'art. 5))</b>
<p>1. Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 \times mm. 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia,</p>	

<p>la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura: "Corpo di polizia penitenziaria e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e: "Tessera di riconoscimento con l'indicazione: "Validità: dieci anni dalla data del rilascio".</p> <p>2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 è rosso scuro.</p> <p>3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario".</p> <p>4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verrà consegnato un attestato a cura del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, riportante i dati anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun avente diritto.</p>	<p>COMMENTO</p>
---	-----------------

Vedi commento art. 5 della proposta di modifica.

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p><b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b></p> <p><b>ART. 6</b></p> <p><b>(Placca di riconoscimento)</b></p> <p>1. La placca di riconoscimento è in metallo di colore argento e di colore oro rispettivamente per gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Essa è di forma circolare ed ha un diametro di mm 60; sul fronte reca in alto la scritta, semicircolare, "Polizia Penitenziaria", al centro reca il fregio del Corpo in rilievo; in basso ha impresso un numero progressivo; sul retro reca la scritta, semicircolare, "Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria" ed ha un apposito fermo a pressione, anche a scatto, per l'applicazione agli indumenti.</p>



COMMENTO

Con l'art. 6 proposto si è ritenuto di definire con norma regolamentare la fattura della placca di riconoscimento sia per gli agenti sia per gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo. Sono state utilizzate le indicazioni già inserite nella tabella 40/23 del DM 10 dicembre 2014 (caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso). In linea con la determina del 30 agosto 2022, che prevede la fornitura di placche colore argento e colore oro, è stata utilizzata nel testo la medesima definizione di colore

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<i>Articolo non presente</i>	<p><b>(Disposizioni comuni a tessera e placca di riconoscimento)</b></p> <p>1. La tessera e la placca di riconoscimento sono ritirate, oltre che in caso di cessazione dal servizio, nelle ipotesi di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro- psichiche, unitamente all'armamento assegnato in dotazione individuale.</p>

COMMENTO

Con l'introduzione di questo nuovo articolo, al fine di determinare un'omogenea applicazione degli interventi sul territorio, si è ritenuto di definire con norma regolamentare la procedura di ritiro della tessera e della placca di riconoscimento, da adottare, oltre che in caso di cessazione dal servizio, anche nelle ipotesi di sospensione dal servizio o di aspettativa per infermità neuro-psichiche. Ciò anche in considerazione del fatto che il possesso di tali dotazioni può essere strumentale al potenziale uso arbitrario in concomitanza ad uno stato patologico certificato. A ulteriore sostegno di tale scelta normativa non va sottaciuta la circostanza che analoga previsione è contenuta anche nel Regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, artt. 48 e 48 bis).

Proposta modifica regolamento di servizio	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>TTTOLO II</p> <p>GERARCHIA E SUBORDINAZIONE</p>	<p>CAPO II</p> <p>GERARCHIA E SUBORDINAZIONE</p>

COMMENTO

Il TTTOLO II diventa il CAPO II del TTTOLO I della proposta.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 7</b></p> <p><b>(Subordinazione gerarchica e funzionale)</b></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'art. 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addeito.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.</p> <p>3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b></p> <p><b>(Subordinazione gerarchica e funzionale)</b></p> <p>1. Il personale che presta servizio in Istituto è gerarchicamente subordinato al direttore.</p> <p>2. Il personale che presta servizio nelle sedi diverse dagli Istituti è subordinato al direttore dell'articolazione cui è addeito.</p> <p>3. La subordinazione di cui al comma 2:</p> <p>a) è di natura gerarchica se il direttore è un dirigente del Corpo;</p> <p>b) è di natura funzionale se il direttore è un dirigente non appartenente al Corpo - compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia e alle Forze armate - verso il quale si determina un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata e nei limiti della stessa.</p> <p>4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dall'art. 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.</p>

COMMENTO

Alla luce delle nuove figure dirigenziali della Polizia penitenziaria a capo di diverse realtà organizzative (divisioni, servizi, istituti di istruzione, altro) è stato ritenuto necessario modificare l'originario testo divenuto anacronistico, alla luce delle modifiche normative apportate al d.lgs 146 del 2000, nella parte in cui contempla una subordinazione gerarchica del personale di Polizia penitenziaria verso i direttori degli uffici sia centrali sia territoriali. Invero, ferma restando la subordinazione gerarchica verso il direttore di Istituto penitenziario in cui si presta servizio, si è ritenuto di dover prevedere la subordinazione gerarchica nei soli casi in cui il direttore di sede diversa dall'Istituto sia un dirigente di Polizia penitenziaria. In presenza di un dirigente penitenziario, di un dirigente del comparto funzioni centrali o in caso di servizio svolto in altre amministrazioni la subordinazione è di natura funzionale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Già articolo 12</b></p>	<p><b>ART. 9</b></p>
<p><b>(Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive)</b></p> <p>1. Il personale di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</p>	<p><b>(Saluto)</b></p> <p>1. Il personale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, se in uniforme o se conosciuti. I superiori hanno l'obbligo di rispondere.</p> <p>2. Il personale ed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato B al presente regolamento.</p> <p>3. Il personale in uniforme rende il saluto secondo le modalità previste per le Forze Armate.</p> <p>4. Sono dispensati dal saluto:</p> <p>a) il personale in servizio di scorta alla Bandiera;</p> <p>b) il personale in servizio di scorta di sicurezza;</p> <p>c) il personale in servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati;</p> <p>d) il personale in servizio di sentinella armata per la vigilanza perimetrale delle sedi dell'amministrazione;</p> <p>e) il personale a bordo di veicoli e di natanti;</p> <p>f) il moviere.</p> <p>5. Il saluto è reso a titolo di cortesia verso il personale di pari qualifica e verso le persone con le quali il personale viene a contatto per ragioni di ufficio.</p>
<p>COMMENTO</p> <p>L'articolo 9 relativo al saluto è stato inserito nel capo II gerarchia e subordinazione ritenendo l'argomento più attinente al contesto. Non contiene sostanziali variazioni rispetto all'articolo 12 vigente.</p>	
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 8</b></p>	<p><b>ART. 10</b></p>
<p><b>(Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive)</b></p> <p>1. Il personale di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</p>	<p><b>(Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive)</b></p> <p>1. Fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il personale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Già articolo 17.</i></p>	<p><b>ART. 11</b></p> <p><b>(Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente e/o funzionalmente.</li> <li>2. Il superiore rileva le eventuali infrazioni disciplinari nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.</li> </ol>

COMMENTO

L'art. 11 proposto contiene la disciplina della rilevazione delle infrazioni che rinvia alla norma di rango primario.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 9</b></p> <p><b>(Facoltà di rivolgersi ai superiori)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.</li> <li>2. Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.</li> </ol>	<p><b>ART. 12</b></p> <p><b>(Facoltà di rivolgersi ai superiori)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale nel rispetto della via gerarchica, può rivolgersi agli organi superiori.</li> <li>2. Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo cui sono diretti.</li> </ol>

COMMENTO

Con l'articolo 12 si è voluto precisare che la facoltà di rivolgersi ad organi superiori deve necessariamente essere esercitata per via gerarchica.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>TITOLO III</b></p> <p><b>DOVERI GENERALI E PARTICOLARI</b></p>	<p><b>CAPO III</b></p> <p><b>DOVERI GENERALI E PARTICOLARI</b></p>

COMMENTO

Il TITOLO III diventa CAPO III del TITOLO I della proposta.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 10</b></p> <p><b>(Norme generali di condotta)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali.</p> <p>2. Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.</p>	<p><b>(Norme generali di condotta)</b></p> <p>Il personale:</p> <p>a) rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;</p> <p>b) svolge i propri compiti nel rispetto dei tempi dell'azione amministrativa e agisce in posizione di imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;</p> <p>c) anche fuori dal servizio mantiene una condotta irreprensibile, adeguata alla dignità delle proprie funzioni evitando comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'amministrazione.</p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 11</b></p> <p><b>(Formazione e aggiornamento professionale)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto alla formazione ed all'aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a carattere residenziale, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione penitenziaria, che attua in tale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurare livelli di adeguata professionalità e costante aggiornamento.</p>	<p><b>Ora articolo 19</b></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 12</b></p> <p><b>(Saluto)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, se in divisa o se conosciuti. Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.</p> <p>2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed i reparti inquadrati sono altresì tenuti a rendere il saluto alle autorità ed ai simboli indicati nell'allegato E al presente regolamento.</p>	<p><b>Ora articolo 9</b></p>

<p>3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in divisa rende il saluto secondo le modalità previste per le Forze armate.</p> <p>4. Sono dispensati dal saluto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il moviere;</li> <li>- il personale a bordo di veicoli e di natanti;</li> <li>- il personale in servizio di scorta di sicurezza;</li> <li>- il personale in servizio di scorta alla bandiera;</li> <li>- il personale in servizio di sentinella armata per la vigilanza perimetrale degli istituti e servizi penitenziari, delle scuole e degli istituti di istruzione, degli uffici centrali dell'amministrazione penitenziaria e il personale in servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.</li> </ul> <p>5. Il saluto è reso a titolo di cortesia verso il personale di pari qualifica e verso le persone con le quali il personale del Corpo di polizia penitenziaria viene a contatto per ragioni di ufficio.</p>	
---	--

<b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<b>ART. 13</b>	
<p><b>(Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali)</b></p> <p>1. E' obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.</p> <p>2. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale sono improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del "Lei" è reciproco.</p> <p>3. Nei rapporti interpersonali è obbligatoria l'indicazione della qualifica.</p>	<p><b>(Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali)</b></p> <p>1. È obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.</p> <p>2. Nei rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale l'uso del "Lei" è reciproco.</p> <p>3. Nei rapporti interpersonali, improntati al rispetto e cortesia, è obbligatoria l'indicazione della qualifica.</p>

<b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b>	
<b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA</b>
<b>ART. 14</b>	
<p><b>(Cura della persona)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di porre particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'amministrazione che rappresenta.</p> <p>2. Il personale ha, altresì, l'obbligo di porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale</p>	<p><b>(Cura della persona)</b></p> <p>1. Il personale ha cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro dell'amministrazione che rappresenta.</p> <p>2. Cura che i capelli siano puliti, ordinati, ben curati e se tinti, di colore naturale, e sistemati in modo da lasciare scoperta la fronte, per</p>

<p>femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.</p> <p>3. Il suddetto personale cura in particolare:</p> <p>a) se di sesso femminile, che i capelli siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo calzato;</p> <p>b) se di sesso maschile, che la barba, i baffi e i capelli siano di moderata lunghezza e che questi ultimi siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo calzato;</p> <p>4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'uniforme, è fatto divieto:</p> <p>a) di indossare o portare effetti di vestiario, accessori e materiali di equipaggiamento non previsti espressamente dalle disposizioni in vigore;</p> <p>b) di variare la foggia dell'uniforme o di indossare elementi ornamentali che ne alterino l'assetto formale.</p> <p>5. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'abito civile ed è fuori servizio, è fatto divieto di usare capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell'uniforme o delle sue dotazioni</p>	<p>consentire di portare il copricapo calzato.</p> <p>3. Il personale:</p> <p>a) di sesso femminile, quando in uniforme, ha cura, qualora la lunghezza dei capelli superi il limite delle spalle, di tenerli legati, fermo restando che in occasione di cerimonie i capelli devono essere necessariamente raccolti in chignon. Il trucco cosmetico non deve essere eccessivo e troppo marcato. Le unghie devono essere curate e di moderata lunghezza e lo smalto, qualora applicato, non deve essere eccentrico o appariscente e deve essere di colore naturale in occasione di cerimonie;</p> <p>b) di sesso maschile ha cura che la lunghezza dei capelli sia moderata in modo da lasciare scoperte fronte ed orecchie. Barba e baffi devono essere ben curati, ordinati e di lunghezza non eccessiva e, se tinti, di colore naturale;</p> <p>c) quando veste l'uniforme, non deve indossare monili o accessori eccentrici;</p> <p>d) in uniforme non deve, in ogni caso, esibire tatuaggi;</p> <p>e) non deve indossare o portare effetti di vestiario, accessori e materiali di equipaggiamento non previsti;</p> <p>f) non deve variare la foggia dell'uniforme o indossare elementi ornamentali che ne alterino l'assetto formale.</p> <p>4. Al personale, quando indossa l'abito civile ed è fuori servizio, è fatto divieto di usare capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell'uniforme o delle sue dotazioni.</p> <p>5. Il personale è comunque tenuto a curare che il proprio aspetto esteriore, fuori servizio, sia consono ai contesti in cui si trova ad agire, evitando ogni forma di eccentricità ed eccesso.</p> <p>6. Le caratteristiche delle uniformi e i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono disciplinati da apposito decreto del Ministro della giustizia.</p>
--	---

COMMENTO

Il proposto articolo 15 è costruito sulla base del vigente articolo 14 ma introduce dettagliate precisazioni per segnalare quanto la forma e l'aspetto di un appartenente al Corpo siano rappresentativi anche della sostanza professionale.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 15</b></p> <p><b>(Doveri di comportamento)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto al rispetto e alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei dipendenti.</li> <li>2. U personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione, operando nei confronti, dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona.</li> <li>3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto nei confronti delle altre persone con le quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio.</li> </ol>	<p><b>ART. 16</b></p> <p><b>(Comportamento in servizio)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale svolge i propri compiti con diligenza e professionalità osservando i doveri assunti con il giuramento e rispettando i principi della Costituzione, delle leggi e della normativa di settore.</li> <li>2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'appartenente al Corpo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) è tenuto al rispetto e alla lealtà nei confronti dei superiori e del personale dell'amministrazione;</li> <li>b) opera con spirito di servizio, cortesia, correttezza con tutte le persone con le quali viene in contatto per ragioni del proprio ufficio;</li> <li>c) evita situazioni e comportamenti che possano pregiudicare il corretto adempimento dei compiti istituzionali;</li> <li>d) ispira la propria azione a principi di imparzialità e di non discriminazione.</li> </ol> </li> </ol>

**COMMENTO**

Il nuovo art. 16 prende le mosse dal contenuto dell'art. 15 vigente. Un richiamo alla deontologia, in assenza di un codice deontologico specifico per gli appartenenti al Corpo è stato elaborato prendendo in considerazione i contenuti del codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia (Decreto 18 ottobre 2023), i cui principi costituiscono disposizioni normative se non in contrasto con il regolamento del Corpo e con la normativa prevista del Codice etico europeo per la Polizia (2001) Raccomandazione del 19 settembre 2001 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 17</b></p> <p><b>(Uso dei social media)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale interagisce nel <i>web</i> ed utilizza i <i>social network</i> mantenendo un contegno adeguato al proprio ruolo.</li> <li>2. In particolar modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) evita condotte che travalichino il rispetto altrui e i valori dello Stato e si sottrae da ambiti di discussione che assumano connotati irriverenti e non consoni alle funzioni rivestite;</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>ART. 17</b></p> <p><b>(Uso dei social media)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale interagisce nel <i>web</i> ed utilizza i <i>social network</i> mantenendo un contegno adeguato al proprio ruolo.</li> <li>2. In particolar modo: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) evita condotte che travalichino il rispetto altrui e i valori dello Stato e si sottrae da ambiti di discussione che assumano connotati irriverenti e non consoni alle funzioni rivestite;</li> </ol> </li> </ol>



	<p>b) mantiene il riserbo su argomenti e notizie la cui divulgazione può arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'amministrazione, propria e dei colleghi;</p> <p>c) non diffonde immagini in uniforme e qualsivoglia riproduzione che possa nuocere alla dignità della sua immagine ed al decoro dell'amministrazione.</p>
--	---

COMMENTO

Si è ritenuto utile inserire un apposito articolo disciplinante l'uso dei *social media* in ragione degli oderni costumi che stanno mettendo in luce il pericolo di un uso indiscriminato di tale modalità di comunicazione.

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</p>	<p>ART. 18</p>
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p><b>(Utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale deve serbare un comportamento deontologicamente corretto nell'uso delle strumentazioni informatiche lui affidate.</li> <li>2. In particolare:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) non può alterare le configurazioni informatiche predisposte dall'amministrazione a tutela della integrità delle proprie reti e dei propri dati e finalizzate ad impedire l'accesso a contenuti non pertinenti alla attività lavorativa;</li> <li>b) utilizza i mezzi informatici e telematici dell'Ufficio unicamente per fini di servizio, salve situazioni di natura eccezionale;</li> <li>c) utilizza l'account istituzionale unicamente per ragioni o scopi connessi al servizio ed utilizza caselle di posta elettronica personali per comunicazioni attinenti al servizio solo in circostanze in cui non sia assolutamente possibile accedere al proprio account istituzionale.</li> </ol> </li> <li>3. Non sono ammesse comunicazioni di servizio a mezzo di casella di posta elettronica personale se non in presenza di assoluta impossibilità di accesso all'<i>account</i> istituzionale</li> </ol>

COMMENTO

Si è ritenuto opportuno inserire un articolo specifico non previsto nel vigente regolamento, riguardante l'utilizzo della strumentazione informatica dell'amministrazione, divenuta oggi strumento ordinario di lavoro, anche per i potenziali rischi di un uso arbitrario per fini diversi da quelli istituzionali

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 16</b></p> <p><b>(Obbligo di reperibilità)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ove non dotato di apparato elettronico cercapersone, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente reperito. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile.</p> <p>2. Il direttore dell'Istituto, quando ritenga che l'ordine o la sicurezza non possono essere adeguatamente garantiti mediante l'obbligo di reperibilità di cui al comma 1, ed al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 27, comma 1, può disporre l'obbligo di permanenza in caserma ai sensi del comma 5 dell'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.</p> <p>3. In caso di assenza o di impedimento del comandante del Reparto, colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 32 è tenuto ad assicurare la propria reperibilità con le stesse modalità stabilite dal comma 1.</p>	<p><i>Ora articolo</i>    <b>28</b></p>
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 17</b></p> <p><b>(Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari)</b></p> <p>1. Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le eventuali infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.</p>	<p><i>Ora articolo</i>    <b>11</b></p>

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Già articolo 11</i></p>	<p><b>(Formazione e aggiornamento professionale)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale è tenuto a mantenere ed accrescere la propria formazione e competenza professionale, mediante la frequenza di corsi anche a carattere residenziale, nei modi stabiliti dall'amministrazione.</li> <li>2. L'amministrazione assume ogni iniziativa utile al fine di offrire al personale alti livelli di formazione professionale e di periodico aggiornamento anche in materia di digitalizzazione e delle conoscenze linguistiche.</li> </ol>

COMMENTO

L'articolo si rivolge sia all'appartenente al Corpo, che dovrà impegnarsi per accrescere la propria competenza e professionalità, sia all'amministrazione affinché attui ogni utile iniziativa per assicurare la crescita professionale del personale anche nei settori della digitalizzazione e delle conoscenze linguistiche, oggi indispensabili.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 18</b></p>	<p><b>ART. 20</b></p>
<p><b>(Segreto d'ufficio)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio, secondo il disposto dell'art. 15 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.</li> <li>2. Restano ferme le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al decreto del Ministero di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, e successive modifiche e integrazioni, ed alle altre disposizioni che regolano la materia.</li> </ol>	<p><b>(Segreto d'ufficio e riservatezza)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia titolo notizie relative ad eventi, servizi, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.</li> <li>2. I dati personali devono essere trattati nel rispetto della vigente normativa.</li> </ol>

COMMENTO

L'art. 20, che si propone, ha inteso semplificare il messaggio dispositivo esistente nel vigente articolo 18, stabilendo chiaramente come ogni informazione assunta durante il servizio ed in ragione dello stesso non debba essere divulgata al di fuori dei casi previsti dalla normativa.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 19</b></p> <p><b>(Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti)</b></p> <p>1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.</p> <p>2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.</p> <p>3. Per la custodia dell'armamento di Reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria</p>	<p><b>ART. 21</b></p> <p><b>(Uso e custodia di armi, mezzi, attrezzature e documenti)</b></p> <p>1. Il personale utilizza, custodisce e conserva con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, mezzi di trasporto, attrezzature, documenti e strumentazioni informatiche affidategli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.</p> <p>2. Secondo le proprie competenze e mansioni, egli mantiene la funzionalità e il decoro del luogo ove presta servizio, prendendosi cura degli oggetti e degli strumenti che usa, assicurando il mantenimento della loro efficienza e la loro integrità.</p> <p>3. In caso di inefficienza, guasto, deterioramento, sottrazione, smarrimento delle risorse materiali e strumentali, anche informatiche, affidategli, il personale ne dà immediata comunicazione al superiore, specificando le circostanze del fatto.</p> <p>4. Per la custodia dell'armamento di Reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo.</p>

**COMMENTO**

L'art. 21 che si propone ha la medesima portata precettiva dell'art. 19 vigente ma viene presentato con un testo più diffuso.

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>ART. 22</b></p> <p><b>(Custodia dell'armamento individuale).</b></p> <p>1. Il personale assegnatario dell'arma individuale:</p> <p>a) custodisce responsabilmente l'arma;</p> <p>b) applica sempre e ovunque le norme, le procedure e le precauzioni di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;</p> <p>c) cura la manutenzione dell'arma;</p>	<p><b>ART. 22</b></p> <p><b>(Custodia dell'armamento individuale).</b></p> <p>1. Il personale assegnatario dell'arma individuale:</p> <p>a) custodisce responsabilmente l'arma;</p> <p>b) applica sempre e ovunque le norme, le procedure e le precauzioni di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;</p> <p>c) cura la manutenzione dell'arma;</p>

*Articolo non presente*

	<p>d) mantiene l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro organizzate dall'amministrazione.</p> <p>2. Il personale deposita temporaneamente l'arma individuale nei locali a tale scopo adibiti:</p> <p>a) quando incaricato di servizio non armato;</p> <p>b) per il tempo strettamente correlato alla presenza nella sede o quando alloggiato in caserme/strutture dell'amministrazione.</p> <p>3. Qualora il personale si trovi nella temporanea impossibilità di custodire l'arma, può essere autorizzato dall'amministrazione al deposito nell'armeria dell'Istituto o sede ove assegnato o di altra struttura indicata nell'autorizzazione.</p> <p>4. Il personale è tenuto a consegnare immediatamente l'armamento individuale, che sarà ritirato, custodito e mantenuto a cura della direzione, in caso di:</p> <p>a) cessazione dal servizio;</p> <p>b) sospensione del rapporto di servizio;</p> <p>c) ordine dell'autorità giudiziaria o dell'autorità di pubblica sicurezza;</p> <p>d) impossibilità dell'appartenente al Corpo di custodire responsabilmente l'arma per impedimenti sopravvenuti, anche a tempo indeterminato;</p> <p>e) insorgenza di cause di inidoneità al servizio per disturbi mentali neuro-psichici, unitamente alla certificazione attestante lo stato patologico in atto, ai sensi dell'art. 7.</p>
--	---

**COMMENTO**

Si è ritenuto opportuno, alla luce delle responsabilità commesse alla cura e alla custodia delle armi, prevedere un nuovo articolo al fine di esporre in forma chiara e munita di efficacia regolamentare una materia oggi disciplinata da diverse disposizioni dipartimentali.

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 23</b></p>
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p><b>(Misure a tutela del personale)</b></p> <p>1. Al di fuori dell' ipotesi di cui all'art. 22 comma 4 lett. e), il comandante, laddove ravvisi nel personale una situazione di disagio che desta forte preoccupazione, provvede, anche per il tramite di personale a tal fine delegato, a ritirare immediatamente, in via</p>

	<p>cautelare, l'armamento individuale nonché le ulteriori armi eventualmente detenute, unitamente ai titoli che autorizzano l'acquisto di armi, notiziando immediatamente il direttore che si attiva, senza ritardo alcuno, a chiedere una valutazione sanitaria al dirigente sanitario.</p> <p>2. Nelle more del rilascio di una diagnosi e di una eventuale prognosi il comandante impiega il personale in servizi non operativi o compiti non implicanti l'uso di arma.</p> <p>3. La valutazione sanitaria, nelle more dell'istituzione del ruolo tecnico dei medici penitenziari, viene effettuata dal dirigente sanitario che, in caso di accertamento positivo di un disagio psichico, invia il dipendente al medico curante o può chiedere al direttore di attenzionare il caso alla competente commissione medica ospedaliera.</p> <p>4. Nel caso di accertata infermità psichica e conseguente definitivo ritiro dell'arma, il direttore ne dà notizia al questore e al prefetto territorialmente competenti per gli eventuali adempimenti di competenza.</p>
--	--

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO DI SERVIZIO	
REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><i>Articolo non presente</i></p>	<p>ART. 24 (Percorsi di sostegno psicologico)</p> <p>1. Nel caso in cui venga diagnosticata una infermità psichica, al rientro in servizio, il dirigente medico propone al personale appositi percorsi di sostegno psicologico.</p> <p>2. I percorsi di sostegno di cui al comma 1 sono organizzati dall'amministrazione con modalità compatibili con lo svolgimento del servizio e sono rivolti anche a quanti siano stati interessati da eventi critici o da situazioni fortere di possibili sindromi da burnout.</p>

COMMENTO

Gli episodi suicidari ed i sempre crescenti casi di *burnout* che, con tragica regolarità, colpiscono il personale di Polizia penitenziaria soggetto ad un lavoro particolarmente usurante sia sotto l'aspetto fisico sia sotto l'aspetto psicologico, inducono a prevedere una disciplina che possa tutelare quanti si trovino in una situazione di preoccupante disagio psichico. Si è, pertanto, prevista la possibilità di intervenire nell'immediatezza della percezione di tale stato di cose sia attraverso l'immediato ritiro dell'arma in attesa di una certificazione sanitaria sia impiegando il personale in servizi non operativi;